



RomaNatura

Ente Regionale per la Gestione
del Sistema delle Aree Naturali
Protette nel Comune di Roma

Regione Lazio

Sistema dei Parchi
e delle Riserve Naturali



PIANI DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE

RISERVA NATURALE DI DECIMA MALAFEDE
RISERVA NATURALE DELL'INSUGHERATA
RISERVA NATURALE LAURENTINO ACQUACETOSA

RISERVA NATURALE DELLA MARCIGLIANA
RISERVA NATURALE DI MONTE MARIO
RISERVA NATURALE DELLA TENUTA DI ACQUAFREDDA

RISERVA NATURALE DELLA TENUTA DEI MASSIMI
RISERVA NATURALE DELLA VALLE DEI CASALI
RISERVA NATURALE DELLA VALLE DELL'ANIENE



RISERVA NATURALE DECIMA MALAFEDE

(L.R. n.29 del 6.10.1997)

PIANO DELLA RISERVA

(articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29

“Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PREMESSA

Le presenti Norme tecniche di attuazione del Piano delle Riserva naturale di Decima Malafede sono costituite dalla Normativa generale e dalla Normativa specifica.

NORMATIVA GENERALE

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, effetti ed efficacia del Piano

Articolo 2 - Catalogazione e tutela dei beni, monitoraggio e informazione sullo stato dell'ambiente, delle sue risorse e dei diversi beni. Cooperazione con altri enti

Articolo 3 - Risoluzione di eventuali antinomie

Articolo 4 - Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque

Articolo 5 - Ulteriori disposizioni di tutela delle risorse ambientali

Articolo 6 - Usi civici e diritti collettivi

Articolo 7 - Gestione forestale

Articolo 8 - Aree contigue

Articolo 9 - Entrata in vigore del Piano e sua validità

Articolo 10 - Espressioni in uso nel Piano

CAPO II - ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA RISERVA

Articolo 11 - Modalità e strumenti di attuazione del Piano

Articolo 12 - Vigilanza sull'attuazione del Piano della Riserva

CAPO III - CONFIGURAZIONE E DISCIPLINA GENERALE DELLE ZONE E SOTTOZONE

Articolo 13 - Configurazione e disciplina generale

Articolo 14 - Le zone A di riserva integrale e le relative sottozone

Articolo 15 - Le zone B di riserva generale e le relative sottozone

Articolo 16 - Le zone C di protezione e le relative sottozone

Articolo 17 - Le zone D di promozione economica e sociale e le relative sottozone

Capo IV - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E SPECIALI

Articolo 18 - Rapporti con la pianificazione di bacino distrettuale

Articolo 19 - Valutazione di impatto ambientale e Zona Speciale di Conservazione "Sughereta di Castel di Decima"

Articolo 20 - Superamento delle barriere architettoniche

- Articolo 21 - Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2014, n. 651 relativa alla dichiarazione di notevole interesse pubblico
- Articolo 22 – Recupero urbanistico del nucleo di edilizia ex abusiva c.d. Toponimo “Trigoria – Trandafilo”
- Articolo 23 - Piani attuativi con valenza paesistica di cui alla deliberazione della Giunta regionale 651/2014 relativa alla dichiarazione di notevole interesse pubblico
- Articolo 24 – Redazione e approvazione dei piani attuativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 651/2014
- Articolo 25 - Area di interesse cinematografico
- Articolo 26 – Promozione dell’agricoltura biologica
- Articolo 27 – Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità, effetti ed efficacia del Piano)

1. Il Piano della Riserva naturale di Decima Malafede ha la finalità di assicurare la tutela dell'area naturale protetta, delle sue risorse e dei suoi beni paesaggistici ed ambientali, disciplinandone l'uso ed il godimento nonché prevedendo le azioni e gli interventi necessari od opportuni. In particolare, il Piano:
 - a) stabilisce la perimetrazione definitiva del territorio della riserva naturale;
 - b) prevede l'organizzazione generale del territorio dell'area naturale protetta e la sua articolazione in zone ed eventuali sottozone, nonché le azioni e gli interventi necessari od opportuni per garantire la tutela, il godimento e l'uso dei beni e delle risorse dell'area naturale protetta e di ciascuna zona o sottozona;
 - c) definisce gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;
 - d) individua, disciplinandone le destinazioni d'uso, pubblico o privato, le diverse parti dell'area naturale protetta;
 - e) prevede i diversi gradi di accessibilità pedonale e veicolare;
 - f) individua, disciplinandone l'uso ed il godimento, le attrezzature ed i servizi per la fruizione sociale dell'area naturale protetta;
 - g) individua le aree contigue.
2. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti. Per le eventuali procedure di espropriazione si fa riferimento a quanto previsto nella normativa di settore vigente.
3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche il Piano – con le sue zonizzazioni, destinazioni d'uso, disciplina delle risorse, norme di attuazione ed i suoi interventi – ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
4. Il regolamento edilizio ed il regolamento di igiene e sanità di Roma capitale sono applicabili nei limiti in cui non contrastino con la disciplina del Piano.
5. Sono fatte salve, ancorché in contrasto con l'articolazione in zone della Riserva, le norme e le previsioni degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, vigenti alla data di approvazione del Piano, incluse quelle relative agli *standard* urbanistici che ricadono in tutto o in parte all'interno della Riserva, previo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modifiche che ne verifica la compatibilità con le finalità e l'identità della Riserva.
6. Sono fatti salvi gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, nonché quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della medesima legge regionale, prima dell'approvazione del presente Piano.
7. Sono fatti salvi gli interventi previsti dai piani forestali approvati prima dell'approvazione del presente Piano, previo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997 che ne verifica la compatibilità con le finalità e l'identità della Riserva.

Art. 2

(Catalogazione e tutela dei beni, monitoraggio e informazione sullo stato dell'ambiente, delle sue risorse e dei diversi beni. Cooperazione con altri enti)

1. Al fine di assicurare la completezza e l'integralità dell'azione di tutela, anche aggiornandone obiettivi ed oggetti, l'ente di gestione promuove, organizza e, per quanto possibile, cura direttamente l'individuazione a mezzo dell'attività di ricerca e di monitoraggio di ulteriori (rispetto a quelli già individuati dal Piano) elementi da tutelare. Per l'individuazione di tali elementi, rilevanti ai fini della conservazione, per il mantenimento della biodiversità presente e dell'uso durevole e sostenibile delle risorse, l'ente di gestione ispira la propria azione ai criteri operativi di cui all'annesso I alla Convenzione sulla biodiversità, redatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n. 124.
2. L'ente di gestione, sentita l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e le altre autorità competenti, provvede - entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del Piano, anche sulla base delle indicazioni del Piano stesso, eventualmente integrate - alla formale individuazione, ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dalla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, delle acque sorgive, fluenti o sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi dell'area naturale protetta e che, perciò, non possono essere captate. Il provvedimento di individuazione ed il conseguente divieto sono notificati agli eventuali utenti di captazioni non più consentite, con ingiunzione a provvedere alla necessaria interruzione ed alla rimozione dei relativi impianti ed opere nel termine - non superiore a sei mesi - assegnato dall'ente di gestione con il provvedimento medesimo. In caso di divieto di captazioni già esercitate, e regolarmente in essere, l'ente di gestione, d'intesa con gli altri enti competenti in tema di acque e agricoltura, promuove soluzioni alternative di approvvigionamento.
3. L'ente di gestione, anche al fine di assicurare il coordinamento tra il Piano di bacino distrettuale ed il Piano, coopera all'attuazione del Piano di bacino distrettuale ed all'attività di riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo del bacino idrografico interessato, raccogliendo e comunicando alla competente Autorità ogni possibile elemento di conoscenza rilevante sotto i profili fisico (e, in particolare, i dati acquisiti in materia geologica, geomorfologica, idrogeologica, pedologica, di erosione e sedimentazione) e della qualità delle acque, ivi comprese quelle di rifiuto nonché individuando le acque sottratte alla captazione e verificando il grado di ammissibilità delle captazioni non vietate.
4. L'ente di gestione cura e promuove - di propria iniziativa ed adeguandosi agli eventuali indirizzi regionali - la ricerca e lo studio del patrimonio vegetazionale e floristico nonché l'individuazione e la conservazione delle fitocenosi e degli esemplari in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione.
5. L'ente di gestione cura e promuove - di propria iniziativa ed adeguandosi agli eventuali indirizzi regionali - la ricerca e lo studio del patrimonio faunistico nonché l'individuazione e la conservazione delle popolazioni e dei siti critici.
6. L'ente di gestione al fine di assicurare la conservazione e la salvaguardia dei beni di riconosciuto interesse storico-culturale coadiuva gli enti preposti nel controllo del rispetto della normativa vigente in materia di tutela. L'ente di gestione promuove, in collaborazione con tali enti specifici progetti di valorizzazione anche relativamente a beni non interessati da dispositivi di tutela.
7. In presenza di nuovi elementi o di beni meritevoli di tutela, l'ente di gestione assume ogni iniziativa eventualmente necessaria per estendere ad essi o per rafforzare la tutela per la loro conservazione o la loro ricostituzione e la loro valorizzazione.

8. L'ente di gestione tutela i beni indicati nella Carta storica, archeologica, monumentale e paesistica del suburbio e dell'Agro romano approvata dal Comune di Roma con deliberazione consiliare del 18 marzo 1980, n. 959, di seguito denominata Carta dell'Agro. In caso di interventi che investono i beni in essa censiti l'ente di gestione subordina il proprio parere favorevole alla verifica della garanzia di conservazione del loro valore paesaggistico e storico-testimoniale. Per i beni storico architettonici censiti dalla Carta dell'Agro sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente, ad esclusione della totale demolizione per i beni storico-architettonici così come censiti dalla Carta dell'Agro.
9. Nelle aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) sono consentite e agevolate dall'ente di gestione le prospezioni archeologiche e le opere di arredo e di protezione secondo le disposizioni legislative vigenti. In tali casi il nulla osta dell'ente di gestione è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di valori naturalistici primari da salvaguardare e a definire, in accordo con la Soprintendenza archeologica, il migliore inserimento degli interventi nel contesto ambientale e fruitivo dell'area naturale protetta. È facoltà della Soprintendenza presentare all'ente di gestione un programma generale di scavi. In tal caso l'approvazione del programma assume valore di parere unificato per tutte le attività di scavo in esso previste.

Art. 3

(Risoluzione di eventuali antinomie)

1. La cartografia del Piano redatta su base aerofotogrammetrica ha valore indicativo della zonizzazione e della localizzazione degli interventi di Piano.
2. A tutti i fini giuridici l'esatta identificazione dei confini della riserva e dei limiti delle zone è rappresentata dalle indicazioni riportate sulla cartografia catastale. Nel caso in cui vi sia divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia catastale e come evincibili dagli elementi naturali (quali filari di piante, aree boscate o cespugliate) elementi orografici e idrografici (salti di quota, corsi d'acqua ecc.) o con manufatti (sentieri, strade, edifici, ecc.), i confini dell'area naturale protetta o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi.

Art. 4

(Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque)

1. Le captazioni di acque - sorgive, fluenti o sotterranee - sono soggette alla verifica di ammissibilità da parte dell'ente di gestione, secondo quanto disciplinato dalla Parte Terza del d.lgs. 152/2006.

Art. 5

(Ulteriori disposizioni di tutela delle risorse ambientali)

1. Nella progettazione, esecuzione e gestione degli interventi devono essere tutelate tutte le formazioni boscate, con particolare attenzione alle cenosi presenti su pendii acclivi.
2. Nella progettazione, esecuzione e gestione degli interventi devono essere tutelate le connessioni ecologiche, proponendo inoltre la realizzazione di "corridoi biologici" che connettano tra loro aree naturali e semi naturali con particolare cura per la vegetazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali.
3. Tutti gli elementi di vegetazione lineare, siepi, filari arborei, fasce frangivento, devono essere salvaguardati e, ove possibile, implementati con nuovi impianti, in considerazione delle molteplici funzioni che svolgono.
4. La vegetazione ripariale deve essere e oggetto di particolare attenzione e laddove siano previsti interventi migliorativi devono essere osservate le indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 1996, n. 4340 (Criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Lazio).
5. Nelle aree ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2009, n. 445 (DCR 27 settembre 2007, n. 42 - art. 19, comma 2 - Provvedimenti per la Tutela dei Laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani. Modifica alla DGR 1317 del 5 dicembre 2003) devono essere rispettate le indicazioni in essa contenute.
6. Nella progettazione, esecuzione e gestione degli interventi deve essere salvaguardata e incrementata la capacità autodepurativa dei fossi e migliorata la naturalità complessiva delle sponde mediante l'utilizzo di tecniche di riqualificazione fluviale, ai sensi del Piano di tutela delle acque regionali.
7. All'interno della ZSC IT 6030053 "Sughereta di Castel di Decima" si deve evitare qualsiasi alterazione del suolo (rinterri, livellamenti, drenaggi, uso di mezzi cingolati, ruspe o frese per rimuovere materiale dalla pista forestale) lungo i tracciati dove è riscontrata la presenza dell'habitat 3170* o della specie *Trifolium latinum*.

Art. 6

(Usi civici e diritti collettivi)

1. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'organismo di gestione.

Art. 7

(Gestione forestale)

1. È consentita la gestione forestale secondo la normativa di settore vigente e nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano e delle misure di conservazione della ZSC IT 6030053, ove applicabili. I Piani di assestamento, i Piani poliennali di taglio e i Progetti di utilizzazione boschiva conterranno previsioni di ceduzione, di avviamento e di conversione adeguate e confacenti alle dinamiche evolutive in atto, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della biodiversità dell'area, degli aspetti naturalistici e della specificità delle aree e delle risorse forestali coinvolte. Andranno comunque privilegiate le tecniche di esbosco a minore impatto sull'ambiente.

Art. 8

(Aree contigue)

1. Il Piano, al fine di promuovere interventi di mantenimento e di potenziamento della continuità ecologica e di garantire la protezione delle aree interne dalle influenze esterne potenzialmente dannose, contiene, così come disposto dall'articolo 26, comma 1, lettera fbis), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, una proposta di individuazione e perimetrazione di alcune aree contigue alla riserva, da istituirsi secondo il procedimento di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale. In relazione a tali aree il Piano propone nella Normativa specifica le necessarie misure di tutela dell'ambiente e - ove necessario - la disciplina della pesca e delle attività estrattive.

Art. 9

(Entrata in vigore del Piano e sua validità)

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della l.r. 29/1997 il Piano è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni e i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Il Piano ha validità a tempo indeterminato.

Art. 10

(Espressioni in uso nel Piano)

1. Le seguenti espressioni sono usate, dalle presenti norme tecniche di attuazione, con il significato in appresso indicato:
 - “EdG” equivale a ente (od organismo) di gestione della Riserva, individuato dall'articolo 40 e dall'articolo 44, comma 8, della l.r. 29/1997 e successive modifiche;
 - “Vegetazione naturale” equivale a vegetazione prevalentemente autoctona, storicamente presente sul territorio o risultante da processi di sostituzione o colonizzazione spontanea;
 - “Ecosistema, diversità biologica, conservazione in sito, habitat, materiale genetico, risorse biologiche, risorse genetiche, specie addomesticata o coltivata, uso durevole” equivale al significato attribuito a dette espressioni dall'articolo 2 della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, redatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n. 124 nonché dall'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

CAPO II

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA RISERVA

Art. 11*(Modalità e strumenti di attuazione del Piano)*

1. Gli interventi pubblici previsti dal Piano sono attuati gradatamente tenendo conto delle priorità imposte dagli obiettivi del sistema delle aree naturali protette e di quelli specifici delle singole aree. Le attività e/o gli interventi previsti dal Piano possono essere realizzati attraverso convenzionamenti con i proprietari o aventi titolo. Ove non sussistano le condizioni, anche in relazione alla natura dell'intervento, per l'attuazione mediante convenzionamento l'EdG ricorre ad una delle seguenti modalità:
 - a) occupazione temporanea dei beni immobili necessari e, una volta eseguito l'intervento, reintegrazione del proprietario o dell'avente titolo nel possesso dei beni stessi, sempreché non sussista l'esigenza di acquisire la proprietà al patrimonio od al demanio pubblici;
 - b) acquisizione (se del caso, a mezzo di espropriazione) dei beni immobili necessari e successivo eventuale trasferimento degli stessi in gestione a soggetti che assumano, con specifica convenzione, l'impegno - congruamente garantito - all'esecuzione degli interventi e/o all'uso previsti dal Piano ed alla loro manutenzione e/o gestione.
2. L'EdG attua le previsioni e gli indirizzi del Piano secondo i contenuti delle Schede progetto. Le Schede progetto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano, secondo quanto stabilito all'articolo 3 della Normativa specifica, e individuano, per ambiti o per tipologie, le attività e/o gli interventi, sia pubblici sia privati, consentiti in quanto valutati compatibili con i regimi di tutela, e le relative modalità di realizzazione, anche con precisazione ed integrazione delle presenti Norme. I seguenti elementi individuati nelle Schede progetto, salve integrazioni e specificazioni eventualmente necessarie da apportare mediante specifici piani e progetti, hanno valore prescrittivo e conformativo: localizzazione e contestualizzazione, obiettivi specifici, descrizione dell'intervento, prescrizioni e raccomandazioni progettuali.
3. L'EdG può avvalersi, per l'attuazione del Piano, di piani e progetti e di ogni altro strumento previsto e disciplinato da vigenti disposizioni di legge, che ove necessario integrino e specificino i caratteri degli interventi secondo le indicazioni delle Schede progetto.
4. I piani e i progetti per l'attuazione degli interventi previsti dalle Schede progetto sono predisposti e approvati secondo quanto previsto dalla normativa vigente ad essi applicabile, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge. L'EdG esprime il proprio parere o autorizzazione nell'ambito della procedura di approvazione. La definitiva approvazione dei piani e dei progetti attuativi e la realizzazione dei interventi in essi previsti non modifica la classificazione di tutela delle zone e sottozone da essi interessate, nelle quali è consentito esclusivamente quanto previsto dai corrispondenti articoli delle presenti norme generali e specifiche e dalle Schede progetto.
5. Le eventuali precisazioni delle Schede progetto necessarie alla più esatta definizione degli interventi da realizzare sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, su proposta dell'EdG. Tali precisazioni non costituiscono variazioni di Piano, ai sensi all'articolo 26, comma 5 bis, della l.r. 29/1997, ma ne rappresentano un riferimento interpretativo.
6. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 bis, della l.r. 29/1997. nelle aree agricole classificate come zone B, C e D è consentita l'attuazione di Piani di utilizzazione aziendale (PUA) di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e agli articoli 57 e 57 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.

7. Nelle zone B – Riserva Generale, nelle zone C – Protezione e nelle zone D – Promozione Economica e sociale sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 26, comma 1 bis, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
8. Nelle zone B - Riserva Generale, nelle zone C - Protezione e nelle zone D - Promozione Economica e sociale sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del d.p.r. 380/2001 del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente, nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Le eventuali prescrizioni del nulla osta di cui all’articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modifiche dovranno garantire quanto previsto dall’articolo 27, comma 2, della medesima legge regionale
9. Nelle zone D - Promozione Economica e sociale è possibile applicare la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, ad esclusione della totale demolizione per i beni storico-architettonici così come censiti dalla Carta dell’Agro.
10. Il Piano si attua, altresì, con gli strumenti previsti all’articolo 1, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche.

Art. 12

(Vigilanza sull'attuazione del Piano della Riserva)

1. Le infrazioni alle previsioni ed alle disposizioni del Piano e di applicazione delle relative sanzioni di legge sono disciplinate dal regolamento approvato ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della l.r. 29/1997 e dalle norme vigenti.

CAPO III

CONFIGURAZIONE E DISCIPLINA GENERALE DELLE ZONE E SOTTOZONE

Art. 13

(Configurazione e disciplina generale)

1. Il territorio della Riserva è articolato nelle zone e nelle sottozone elencate di seguito nei successivi articoli, in relazione alle rispettive situazioni e condizioni e alle specifiche potenzialità evolutive nonché alle connesse esigenze di tutela.
2. La partizione del territorio della Riserva naturale in zone e sottozone è definita dalla specifica tavola del Piano, secondo quanto disciplinato dall’articolo 26, comma 1, lettera f), della l.r. 29/1997.
3. Nel territorio dell’area naturale protetta circa la viabilità si prescrive quanto segue:
 - sulla viabilità principale, secondaria e relative intersezioni attualmente asfaltati presenti all’interno delle zone B, C e D possono essere eseguite le opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, di iniziativa pubblica e privata, secondo quanto disposto dal Codice della strada vigente;
 - nelle strade secondarie non asfaltate possono essere eseguiti lavori di sistemazione e di ripristino del fondo, attraverso l’utilizzo di pavimentazione in terra, in ghiaia naturale stabilizzata, e similari, ad esclusione di bitume nero e cemento, compresa la pulizia e la manutenzione delle banchine laterali;

- l'apertura di nuovi tracciati stradali, asfaltati e non, è consentita limitatamente alla Zona D - Zona di Promozione economica e sociale, nonché ai tratti di strada interpoderali previsti nei PUA, negli ambiti di recupero e valorizzazione paesistica di cui alla deliberazione della Giunta regionale 651/2014 e nell'ambito di recupero urbanistico del nucleo di edilizia c.d. Toponimo n. 12.01 "Trigoria - Trandafilo" di cui agli articoli 21, 22 e 23 delle presenti Norme generali.
4. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998 e successive modifiche; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.
 5. Nelle zone B, C e D della Riserva naturale di Decima Malafede si applica l'articolo 26, comma 1bis, della l.r. 29/1997. Ai fini della verifica della compatibilità ambientale degli interventi e delle eventuali prescrizioni, il nulla osta di cui all'articolo 28 della medesima legge regionale tiene conto, altresì, del quadro conoscitivo, delle disposizioni e degli indirizzi del presente Piano.
 6. I coltivatori diretti, come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e gli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, come definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono presentare un PUA, ai sensi dell'articolo 26, comma 1bis, della l.r. 29/1997.
 7. Gli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione, di ampliamento e di sopraelevazione di edifici esistenti dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni di seguito indicate, salvo quanto diversamente stabilito per singole sottozone:
 - i tetti dovranno essere a falda e con elementi di copertura in laterizio;
 - la parte interrata dell'edificio dovrà essere contenuta nel perimetro della proiezione a terra dell'edificio medesimo;
 - dovranno essere utilizzati materiali di finitura e serramenti tradizionali (intonaco, laterizi, pietra a faccia vista, infissi in legno e persiane alla romana);
 - è ammesso l'utilizzo di elementi architettonici legati all'adozione di tecnologie per il risparmio energetico e all'impiego di energie rinnovabili;
 - l'EdG promuove l'adozione delle tecniche dell'architettura bioclimatica e l'uso di materiali ecologici con iniziative di informazione tecnica agli agricoltori, volte anche a diffondere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
 8. I fabbricati per gli allevamenti zootecnici dovranno sorgere ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle singole case di abitazione esistenti, a 250 metri dai nuclei residenziali esistenti o previsti ed a 300 metri dal perimetro del centro abitato. Qualora i fabbricati siano destinati ad allevamenti intensivi avicunicoli o suinicoli, la distanza dalle singole abitazioni non dovrà essere inferiore a 200 metri, quella dai nuclei residenziali e dal perimetro dei centri abitati non inferiore a 500 metri. Tali prescrizioni, fatte comunque salve le norme igienico sanitarie, non si applicano nel caso in cui le abitazioni esistenti costituiscano parte integrante dell'azienda agraria. I fabbricati destinati agli allevamenti dovranno altresì distare almeno 500 metri dalle aree di alimentazione delle sorgenti ed essere protetti da adeguata zona di rispetto, anche munita da recinzioni e di opportune schermature vegetali, che al suo interno ricomprenda gli impianti di raccolta e trattamento dei reflui zootecnici. Eventuali nuove costruzioni per l'allevamento zootecnico non possono sorgere a distanza inferiore a 500 metri dalla delimitazione delle zone di riserva integrale e generale, dei corsi d'acqua, dei corridoi ecologici, delle aree di servizio della riserva, e devono comunque essere protetti da recinzioni e schermature vegetali.
 9. Per quanto riguarda le superfici scoperte dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- le superfici esterne potranno essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati, le relative pavimentazioni dovranno escludere coperture asfaltate e/o sintetiche;
 - le strade interpoderali strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo dovranno essere realizzate in terra battuta, breccia, o materiali analoghi o con pietre naturali tipiche della campagna romana, con l'esclusione di coperture asfaltate e/o sintetiche;
 - è ammessa la realizzazione di accessi carrabili asfaltati per una lunghezza massima di metri 20, esclusivamente in corrispondenza dell'innesto sulla viabilità di ordine superiore, se anch'essa asfaltata.
 - è vietata la costruzione di recinzioni in muratura.
 - è ammessa la realizzazione di stagni e di sistemi di lagunaggio e fitodepurazione, purché di dimensioni non superiori a 2.000 metri quadri
- 10.** Tutti gli interventi devono prevedere il ripristino ambientale delle aree residue interessate dalle attività di trasformazione (scavi, terrapieni, piazzali, margini delle strade e dei parcheggi), incluse quelle utilizzate solo durante la fase di cantiere. I progetti, altresì, dovranno essere corredati da un documento di analisi ambientale, redatto a cura del proponente. Detto documento dovrà contenere, nello specifico:
- a) descrizione del progetto:
 - rappresentazione cartografica del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e funzionamento;
 - descrizione delle caratteristiche dei processi produttivi impiegati per le fasi di costruzione e funzionamento, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
 - descrizione della natura, della quantità dei rifiuti e delle emissioni (inclusi il rumore e le vibrazioni e le emissioni elettromagnetiche) previste durante le fasi di costruzione e funzionamento;
 - b) la descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente e l'indicazione delle motivazioni che hanno indotto la scelta del progetto proposto;
 - c) la descrizione dell'ambiente e delle sue componenti potenzialmente interessati dal progetto proposto. La descrizione sarà basata su cartografie, fotografie, tabelle, e relazioni riguardanti le aree interessate e dovrà essere in grado di identificare le caratteristiche climatiche, geologiche, vegetazionali, floristiche e faunistiche, le condizioni di qualità dell'aria, dell'acqua e degli ecosistemi, le caratteristiche e le condizioni dei beni materiali e del patrimonio architettonico e archeologico;
 - d) la descrizione delle misure previste per evitare o minimizzare gli eventuali impatti negativi del progetto sull'ambiente;
 - e) la descrizione degli eventuali interventi di compensazione ambientale, con individuazione e rappresentazione cartografica delle aree soggette a recupero ambientale e ripristino ambientale, e la descrizione degli interventi previsti, compresa la relativa valutazione economica.
- 11.** Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari statali, regionali e comunali in materia di tutela delle acque pubbliche nonché di manutenzione, esercizio e pulizia dei corsi d'acqua permanenti e fossati, pubblici e privati, dei relativi cigli argini e scarpate, con il presente articolo si dettano disposizioni specifiche per i corsi d'acqua di seguito indicati, che non sono in contrasto con quanto previsto dagli artt. 15 e 16:
- Fosso di Trafusina;
 - Fosso della Cassa;

- Fosso della Valle dell'Orco;
- Fosso dell'Ortaccio;
- Fosso della Selcetta;
- Fosso di Perna;
- Fosso Malafede/Fosso Schizzanello;
- Fosso Falcogne/Casale Abbruciato/Preti;
- Fosso di Monte Migliore;
- Fosso del Camilletto/Fosso di Valle Carbonara;
- Canale/Fosso della Santola/Fosso del Figurone;
- Fosso di Monte Melara;
- Fosso di Triglia/Fosso di Leva;
- Fosso del Carraccio;
- Fosso delle Capanne di Cuore;
- Fosse Grotte della Selvotta;
- Fosso Selvotto/Fosso Quarti della Selvotta;
- Fosso di Monte Leva;
- Fosso della Rogare/Fosso di Capocotta;
- Fosso della Vaccareccia;
- Fosso di Campo Ascolano;
- Fosso del Fontanile;
- Fosso delle Zolforatelle.

I proprietari e gli affittuari di aziende agricole frontisti ai suindicati corsi d'acqua presentano all'EdG ed al Consorzio di bonifica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, un elaborato che identifichi una fascia di rispetto, pari al 20% della sponda interessata, in cui sono vietati interventi che alterano lo stato dei luoghi al fine di favorire la conservazione ed il ripristino della vegetazione riparia. Nel suddetto elaborato, sono indicati, ove necessario ed opportuno, gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale nonché eventuali proposte di rinaturalizzazione del territorio al fine di favorire la formazione di parti allagati, stagni o ambienti similari.

Art. 14

(Le zone A di riserva integrale e le relative sottozone)

1. Nelle zone A, di riserva integrale, l'azione di tutela è volta a conservare l'ambiente nella sua integrità.
2. Nelle zone A, l'EdG mette in essere le azioni e realizza gli interventi strettamente necessari a garantire la persistenza, la riqualificazione e l'evoluzione naturale delle biocenosi, secondo le specifiche indicazioni e prescrizioni dettate per ciascuna sottozona.
3. La disciplina speciale delle zone A è articolata con riferimento alle seguenti sottozone:
 - 14.3.1.** Sottozona A1, di riserva integrale controllata.
Si tratta di aree qualificate da elementi di particolare importanza per la conservazione e altamente vulnerabili agli effetti del disturbo antropico, per le quali è necessario un regime di tutela assoluto finalizzato all'evoluzione naturale indisturbata, che esclude l'accesso e la fruizione del pubblico, consentendo solo quella degli operatori e degli incaricati dall'EdG, nonché l'esercizio di qualsiasi attività antropica, salvo quelle di sorveglianza, di indagine e di studio scientifico autorizzate dall'EdG.
 - 14.3.2-** Sottozona A2, di riserva integrale fruibile.

Si tratta di aree qualificate da elementi di particolare importanza per la conservazione e con vulnerabilità meno spiccata, che possono essere interessate da manufatti preesistenti o attività antropiche di limitata intensità e comunque compatibili con le esigenze di conservazione. Per dette aree, pertanto, il regime di interdizione può essere - quanto allo svolgimento di attività antropiche, all'accesso ed alla fruizione pubblica - attenuato secondo le specifiche indicazioni fornite dalla corrispondente Normativa specifica di Piano. Nelle zone A2 sono ammessi unicamente gli interventi strettamente necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ed infrastrutture legittimamente esistenti e quelli previsti dalla Normativa specifica. Divieti temporanei o stagionali dell'esercizio di attività antropiche ordinariamente compatibili possono essere disposti dall'EdG in relazione a specifiche esigenze di tipo naturalistico. Nelle zone agricole coltivate a seminativo è possibile continuare l'attività agricola consolidata e tradizionale, secondo il disciplinare dell'agricoltura biologica. Nel patrimonio boschivo sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti nella Normativa specifica di Piano.

Art. 15

(Le zone B di riserva generale e le relative sottozone)

1. Nelle zone B, di riserva generale, l'azione di tutela è volta a preservare i processi ecologici e a mantenere le componenti della biodiversità e del paesaggio in uno stato di conservazione favorevole.
2. Nelle zone B sono consentite unicamente le forme di gestione delle risorse naturali e le attività agro-silvo-pastorali compatibili con le esigenze di tutela, recupero e valorizzazione della biodiversità e della funzionalità ecologica nonché dei caratteri ambientali e paesaggistici dell'area, secondo le specifiche indicazioni e prescrizioni dettate per ciascuna Riserva sottozona dalla Normativa generale e specifica. In questo ambito sono valorizzate tutte le forme di agricoltura compatibile o che siano praticate in modo consolidato nel territorio. Nelle zone B l'azione di tutela assume carattere integrale nelle aree coperte da vegetazione naturale o da impianti di valore storico-paesistico, fatte salve, laddove necessario, le attività di mantenimento e riqualificazione ambientale autorizzate o promosse dall'EdG. All'interno dei coltivi abbandonati, sono tutelate le aree soggette a ricolonizzazione con vegetazione spontanea autoctona alto arbustiva, piccolo arborea, arborea, coperte da vegetazione naturale di pregio, quali consorzi arborei o *habitat* tutelati dalla direttiva n. 92/43/CEE.
3. In tutte le zone di riserva generale sono vietate nuove costruzioni, nuovi insediamenti residenziali, ampliamenti di costruzioni esistenti qualunque ne sia la destinazione fatto salvo quanto previsto al comma 4. Sono inoltre vietate tutte le opere di trasformazione del territorio e le realizzazioni di nuove infrastrutture che non risultino previste nel presente Piano.
4. Nella zona di riserva generale possono essere consentite le attività agro-silvo pastorali e gli interventi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera f), numero 2), e comma 1bis, della l.r. 29/1997, nel rispetto delle norme del PTPR vigente.
5. In tutte le zone di riserva generale sono consentiti:
 - gli interventi sulle risorse naturali condotti o promossi dall'EdG conformemente alle finalità della riserva, secondo le indicazioni dettate per ciascuna sottozona, come quelli di recupero, riqualificazione e ripristino ambientale, di conservazione forestale e floristica, di protezione e ripopolamento faunistico rivolti a ridurre gli squilibri ecologici o a mitigare i fattori di degrado;
 - le sole attività produttive agrosilvopastorali, di tipo non intensivo esistenti alla data di istituzione della riserva, con le limitazioni esplicitate di seguito;

- attività di fruizione e didattiche e la realizzazione di attrezzature idonee agli usi consentiti, ad esclusione del campeggio;
 - le attività agrituristiche.
6. È consentito l'esercizio del pascolo nelle zone di Riserva generale nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente. Nel caso di situazioni particolarmente delicate in relazione agli equilibri ambientali l'EdG può predisporre un programma di gestione, che fissa le operazioni colturali necessarie per una gestione del fondo secondo principi di ecocompatibilità e le eventuali limitazioni e prescrizioni per valorizzare la suscettività del pascolo ed ottimizzare di conseguenza il carico di bestiame. Il pascolo dei caprini può essere concesso previo parere dell'EdG che valuta le condizioni vegetazionali e di tutela dei suoli oggetto di richiesta di autorizzazione.
 7. È consentita la gestione forestale secondo la normativa di settore vigente e nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano.
 8. Dalla data di entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di buona pratica agricola (CBPA) di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole 19 aprile 1999.
 9. L'EdG promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli e specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.
 10. È vietata l'introduzione di colture protette con strutture fisse e l'impianto di nuovi vivai; per le colture protette con strutture mobili vale la disciplina prevista nelle norme specifiche previste per ciascuna sottozona.
 11. Ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 29/1997 e in osservanza di quanto disposto dalle normative e dai regolamenti forestali vigenti, il taglio dei boschi o di singoli individui arborei isolati o di sistemi di siepi naturali di qualunque età ed altezza è consentito oltre che nei casi in cui sia necessario per la realizzazione degli interventi previsti dal piano, nei casi di colture arboree da frutto o di impianti di arboricoltura da legno regolati dalle norme di settore vigenti anche per i diradamenti, gli avviamenti, le conversioni, i tagli intercalari e le ceduazioni a condizione che siano rilasciate aree, non utilizzate e della stessa tipologia forestale, pari almeno al 10% della superficie interessata, sia aumentato del 10% il numero delle matricine, siano conservate le aree particolarmente rocciose, i crinali e quelle cacuminali. Lungo gli impluvi, nelle aree con pendenza superiore al 30%, fatta salva la sicurezza idraulica, si aumentino le matricine almeno di un ulteriore 30%.
 12. Al fine di salvaguardare le nicchie ecologiche e gli ecosistemi di margine, le opere di miglioramento del patrimonio agro-silvo-pastorale quali, tra le altre, la realizzazione di siepi, la salvaguardia e l'integrazione di alberi camporili, il mantenimento delle radure interne ai boschi, anche attraverso il pascolo, sono consentite previa autorizzazione dell'EdG. È valorizzata la trasformazione dei boschi cedui in fustaie, l'incremento della biodiversità vegetale lungo le sponde dei fossi, il rimboschimento dei pendii, gli sfoltimenti, la risagomatura di fasce marginali, la piantumazione di specie vegetali per lo sviluppo degli ecosistemi, la collocazione di alberi lungo i percorsi esistenti. È incentivato il ricorso alla certificazione e alla pianificazione forestale anche attraverso le forme di finanziamento previste dai programmi eurounitari, nazionali e regionali.
 13. Lo scoppio di incendi nella riserva è oggetto di prevenzione attraverso l'informazione ai visitatori e la sorveglianza del territorio, la ripulitura periodica delle aree a maggior rischio anche attraverso la collaborazione degli imprenditori agricoli, dei servizi regionali e comunali competenti e delle associazioni ambientaliste e di volontariato. Verrà istituito a cura dell'EdG un albo con le specifiche disponibilità di ogni soggetto coinvolto.

14. È consentita la realizzazione di piccoli serbatoi idrici antincendio, secondo specifici piani predisposti dall'EdG.
15. Nelle aree coperte da vegetazione naturale sono promossi, laddove necessario, gli interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale e gli interventi di recupero della funzionalità del reticolo idrografico e della qualità delle acque.
16. Sono consentiti gli interventi di carattere forestale esplicitamente indicati nelle Schede progetto e nelle tavole di Piano, nonché quelli di carattere conservativo o fitosanitario.
17. Nei fondovalle e nelle aree a rischio di erosione è incentivata la trasformazione in prato-pascolo delle superfici a seminativo.
18. Entro la fascia di rispetto di dieci metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella fascia di 2 metri di tutti i corsi d'acqua non stagionali, esclusi i canali di irrigazione, sono vietati l'esercizio dell'agricoltura, il taglio della vegetazione riparia naturale, tutte le trasformazioni del territorio fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Le eventuali strade di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.
19. Sono incentivati gli interventi di carattere naturalistico per la conservazione e l'incremento della biodiversità o comunque finalizzati a raggiungere condizioni di stabilità ecologica, nonché azioni di ripristino generalizzato della vegetazione autoctona insieme a rimboschimenti tra cui quelli individuati nell'elenco dei progetti allegato al piano.
20. La disciplina generale delle zone B è integrata con riferimento alle seguenti sottozone:

20.1 Sottozone B1: Riserva generale

Si tratta di aree qualificate da elementi di importanza per la conservazione, nelle quali il mantenimento delle superfici e degli ambienti naturali, la riduzione della frammentazione degli spazi naturali e la gestione sostenibile delle superfici produttive attuali può assicurare una significativa evoluzione in senso qualitativo dell'ambiente e del paesaggio. Nelle aree coperte da vegetazione naturale sono consentiti, laddove necessario, gli interventi di mantenimento o miglioramento ambientale finalizzati a ridurre la frammentazione, preservare il paesaggio e i processi ecologici e a mantenere le componenti della biodiversità in uno stato di conservazione favorevole relativamente al ruolo ecologico del mosaico degli usi del suolo. Nelle aree interessate da attività agrosilvopastorali sono consentiti il mantenimento, l'integrazione, o la riconfigurazione delle attività didattiche e di fruizione e strutture idonee agli usi consentiti, ad esclusione del campeggio, saranno realizzate secondo gli itinerari e le modalità previste dal Piano (cfr. tav. 4).

20.2 Sottozone B2: Riserva generale delle aree di connessione

Si tratta di aree di connessione tra differenti zone o sottozone della riserva o di connessione con territori di significativa valenza ambientale esterni alla riserva, e più in generale di aree che possono contribuire alla coerenza ed efficienza del sistema ambientale o del paesaggio. Nelle sottozone B2 sono incentivati gli interventi di mantenimento e di ripristino della continuità ecologica, secondo i criteri e gli indirizzi forniti dal presente Piano. Nelle aree coperte da vegetazione naturale sono promossi, laddove necessario, gli interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale e gli interventi di recupero della funzionalità del reticolo idrografico e della qualità delle acque, secondo i criteri dettati dal presente Piano. Nelle aree interessate da attività agrosilvopastorali è incentivata l'adozione di misure agro-ambientali, secondo le specifiche indicazioni fornite dal presente Piano.

Art. 16

(Le zone C di protezione e le relative sottozone)

1. Nelle zone C, di protezione, l'azione di tutela è volta ad annullare o mitigare gli impatti delle attività umane sugli ecosistemi presenti e sul paesaggio, mantenendo e valorizzando le vocazioni produttive sostenibili.
2. Nelle zone C l'azione di tutela assume carattere integrale nelle aree coperte da vegetazione naturale d'interesse ecologico o da impianti di valore storico-paesistico, fatti salvi, laddove necessario, gli interventi di riqualificazione ambientale autorizzati o promossi dall'EdG.
3. Nelle zone C sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nei limiti dettati per ciascuna sottozona, ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità, purché connessa con le attività agro-silvo-pastorali. Le utilizzazioni e gli interventi assentibili devono essere conformi alle prescrizioni del PTPR vigente.
4. Dalla data di entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di buona pratica agricola (CBPA) approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 1999.
5. Le colture protette e i vivai senza impianti fissi sono consentiti nei limiti previsti per ciascuna sottozona.
6. È consentito il riutilizzo di strutture esistenti per attività agrituristiche con le limitazioni previste dalla legge regionale vigente, e il riutilizzo delle stesse per turismo rurale e ambientale, per la realizzazione di fattorie scuola e attività educative di tipo agro-ambientale e naturalistico, nei limiti stabiliti per le relative sottozone C1 e C2. Il riutilizzo a fini di turismo rurale ed ambientale è subordinato all'approvazione di un PUA di cui all'articolo 11, comma 6 delle presenti Norme generali.
7. Gli interventi strutturali e l'impianto di nuove strutture aziendali sono subordinati all'approvazione di un PUA di cui all'articolo 11, comma 6, delle presenti Norme generali.
8. È ammesso l'utilizzo di elementi architettonici legati all'adozione di tecnologie per il risparmio energetico e all'impiego di energie rinnovabili. L'EdG promuove l'adozione delle tecniche dell'architettura bioclimatica e l'uso di materiali ecologici con iniziative di informazione tecnica agli agricoltori, volte anche a diffondere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
9. Per quanto riguarda le superfici scoperte dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - le superfici esterne potranno essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati, le relative pavimentazioni dovranno escludere coperture asfaltate e/o sintetiche;
 - le strade interpoderali strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo dovranno essere realizzate in terra battuta, breccia, o materiali analoghi o con pietre naturali tipiche della campagna romana, con l'esclusione di coperture asfaltate e/o sintetiche;
 - è ammessa la realizzazione di accessi carrabili asfaltati per una lunghezza massima di metri 20, esclusivamente in corrispondenza dell'innesto sulla viabilità di ordine superiore, se anch'essa asfaltata;
 - è vietata la costruzione di recinzioni in muratura;
 - è ammessa la realizzazione di stagni e di sistemi di lagunaggio e fitodepurazione, purché di dimensioni non superiori a 2.000 metri quadri.

10. È consentita la raccolta dei prodotti naturali secondo le norme vigenti nella Regione e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.
11. Le utilizzazioni produttive esistenti nei fondovalle sono mantenute all'esterno di una fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella fascia di 2 metri da tutti i corsi d'acqua non stagionali, con esclusione dei canali di irrigazione, allo scopo di favorire lo sviluppo dell'ambiente ripariale o comunque di non comprometterlo; l'eventuale strada di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto. Nei fondovalle e nelle aree a rischio di erosione è inoltre incentivata la trasformazione in prato-pascolo delle superfici a seminativo. L'EdG promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli e specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.
12. Lo scoppio di incendi nella riserva è oggetto di prevenzione attraverso l'informazione ai visitatori e la sorveglianza del territorio, la ripulitura periodica delle aree a maggior rischio anche attraverso la collaborazione degli imprenditori agricoli, dei servizi regionali e comunali competenti e delle associazioni ambientaliste e di volontariato.
13. È consentita la realizzazione di piccoli serbatoi idrici antincendio, secondo specifici piani predisposti dall'EdG.
14. La disciplina generale delle zone C è integrata con riferimento alle seguenti sottozone:

14.1 Sottozone C1, di protezione delle aree a coltivazione estensiva.

Si tratta di aree connotate da una significativa e consolidata presenza di attività agro-silvo-pastorali di tipo prevalentemente estensivo, nelle quali le esigenze di tutela delle risorse naturali consentono il mantenimento e la valorizzazione delle utilizzazioni produttive. Nelle sottozone C1:

- sono consentite le coltivazioni di tipo estensivo secondo le rotazioni tipiche dell'agro romano. Le nuove coltivazioni orticole e frutticole sono consentite nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché, nello specifico, del Codice di buona pratica agricola (CBPA) approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole 19 aprile 1999;
- le colture protette con impianti fissi da autorizzare previo PUA di cui all'articolo 11, comma 6 delle presenti Norme generali, non possono avere un'estensione superiore al 5% della superficie aziendale;
- sono consentiti gli interventi necessari al risanamento igienico-sanitario delle strutture agro-zootecniche nei nuclei aziendali esistenti purché connessi all'esercizio delle attività agricole (prima trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti aziendali, attività didattico educative e di manutenzione del territorio). Ai sensi dell'articolo 26 comma, 1bis, della l.r. 29/1997 è consentita l'attuazione di PUA di cui all'articolo 11, comma 6, delle presenti Norme generali.

14.2 Sottozone C2, di protezione dell'agricoltura frutticola e orticola e della agricoltura a carattere urbano e periurbano.

Si tratta di aree connotate da una significativa e consolidata ovvero potenziale presenza di attività agricole di tipo prevalentemente intensivo, nelle quali le esigenze di tutela delle risorse naturali consentono il mantenimento ovvero la promozione delle forme tradizionali di utilizzazione produttiva. Appartengono inoltre alla sottozona C2 le aree agricole a carattere urbano e periurbano connotate da coltivazioni di tipo orto-frutticolo e che per caratteri culturali e per localizzazione possono candidarsi al ruolo di aziende

agricole multifunzionali sviluppando attività fruttive ed agroambientali a servizio delle comunità locali e le aree caratterizzate dalla presenza di orti urbani.

Per riqualificare gli orti urbani esistenti dal punto di vista paesaggistico nel Regolamento della Riserva naturale l'EdG emana i criteri e le prescrizioni degli interventi riguardanti le tipologie di recinzione, le tipologie e i materiali dei depositi attrezzi e del ricovero per gli animali, nonché ogni altro elemento necessario a garantire l'idoneo inserimento nell'ambiente dell'area naturale protetta.

Art. 17

(Le zone D di promozione economica e sociale e le relative sottozone)

1. Nelle zone D, di promozione economica e sociale, l'azione di piano è volta al mantenimento e al rafforzamento del ruolo di connessione ambientale e paesaggistica alla promozione della fruizione pubblica e dell'identità culturale delle comunità locali, allo sviluppo di attività economiche sostenibili. Le zone D interessano generalmente aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione e complessi edificati situati, prevalentemente, sui bordi della riserva, ma comunque sempre in relazione funzionale con l'area protetta.
2. Gli interventi previsti all'interno della zona D devono in ogni caso rispettare le norme del PTPR vigente.
3. La disciplina speciale delle zone D è articolata con riferimento alle seguenti sottozone:
 - 3.1** Sottozone D1, attrezzature della Riserva.
Le sottozone D1 comprendono sia le aree sulle quali si prevede la realizzazione di nuove attrezzature ovvero la ristrutturazione di quelle esistenti con funzione di servizio all'area naturale protetta.
 - 3.2.** Sottozone D2, Aree di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico.
Le sottozone D2 comprendono complessi di interesse storico-archeologico per i quali sono previsti interventi di valorizzazione che, sulla base di un progetto unitario, in collaborazione con gli enti preposti alla tutela e valorizzazione di tali beni, possono prevedere, oltre ad interventi di miglioramento ambientale e paesistico e di restauro e di risanamento conservativo, anche interventi per il miglioramento della fruibilità dell'area ed ampliamenti o nuove edificazioni destinate a strutture pubbliche o di uso pubblico (quali musei, *antiquarium* o centri di osservazione e studio).
 - 3.3** Sottozone D3, aree edificate.
Le sottozone D3 comprendono insediamenti già realizzati a destinazione residenziale, produttiva e di servizio. Nelle sottozone D3 possono essere consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione edilizia e interventi di demolizione e ricostruzione di edifici a condizione che i nuovi edifici non superino quelli demoliti in quanto ad altezza, volume e ingombri, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, co. 9. Al fine di garantirne una migliore integrazione nel territorio della riserva, in tali zone sono previsti e incentivati interventi di riqualificazione urbana ed ambientale (interventi di miglioramento dell'inserimento ambientale e paesistico degli edifici e interventi di recupero ambientale e paesistico degli spazi aperti). Il complesso di tali interventi è obbligatorio in caso di demolizione e ricostruzione. Sono previsti interventi di delocalizzazione delle attività incompatibili.
 - 3.4** Sottozone D4, infrastrutture di interesse generale

Le sottozone D4 sono individuate per consentire -in via specifica- sia gli interventi di ammodernamento/potenziamento delle infrastrutture di interesse generale esistenti sul territorio delle riserve sia gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture. In questo secondo caso, la disciplina delle singole sottozone D4 definisce obiettivi, requisiti e compensazioni per assicurare, con la realizzazione della nuova infrastruttura, il corretto inserimento della stessa nel contesto dell'area protetta.

3.5 - Sottozone D5, sviluppo di servizi e attività economiche compatibili.

Le sottozone D5 comprendono le aree attualmente adibite o da adibire allo sviluppo di servizi e attività compatibili con l'ambiente e con le finalità delle aree naturali protette dove mantenere, riqualificare, o realizzare le relative attrezzature. A tal fine sono consentiti e incentivati interventi di miglioramento, ristrutturazione degli edifici esistenti e delle aree (con sistemazione ambientale delle pertinenze) per favorire una migliore integrazione nel territorio della riserva. Sono consentiti interventi di ampliamento fino ad un massimo del 20% delle cubature legittime o legittimate. Tali interventi saranno coordinati convenzionalmente con la realizzazione di attrezzature di servizio per i fruitori della riserva e con la realizzazione di sistemazioni ambientali.

CAPO IV DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E SPECIALI

Art. 18

(Rapporti con la pianificazione di bacino distrettuale)

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Piano di bacino distrettuale approvato, secondo quanto disposto dall'articolo 65, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. In caso di contrasto con le prescrizioni del presente Piano, si applicano le più restrittive.

Art. 19

(Valutazione di impatto ambientale e Zona speciale di conservazione "Sughereta di Castel di Decima")

1. Nel territorio della Riserva si applica la normativa europea, nazionale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della l.r. 29/1997 e successive modifiche le misure di conservazione della ZSC IT 6030053 "Sughereta di Castel di Decima" previste dai relativi atti regionali e dai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modifiche integrano le norme del presente Piano.
3. All'interno della ZSC IT 6030053 si applicano sia le norme del presente Piano sia le misure di conservazione di cui al comma 2. In caso di contrasto tra le due disposizioni, prevale la più restrittiva e comunque volta alla salvaguardia degli *habitat* e delle specie.

Art. 20

(Superamento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni da parte di tutti i cittadini, per gli spazi, le attrezzature e gli edifici pubblici già utilizzati o preordinati alla prestazione di servizi (aree e strutture polifunzionali, didattiche, di sosta, informative, ecc.), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), deve essere prevista l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 21

(Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2014, n. 651, relativa alla dichiarazione di notevole interesse pubblico)

1. Negli ambiti di recupero e valorizzazione paesistica di cui alla deliberazione della Giunta regionale 651/2014, l'amministrazione comunale, adotta lo strumento urbanistico attuativo della variante speciale di cui all'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente), secondo le procedure previste dalle norme del PTPR.
2. Nelle aree non ricomprese nello strumento urbanistico attuativo di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 651/2014, nonché quelle inerenti la normativa specifica del presente Piano, se più restrittiva.
3. Le aree comprese negli ambiti di recupero e valorizzazione paesistica di cui al comma 1, approvati nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica previste dal PTPR vigente, sono classificate quali "Zona D3 - Aree edificate".

Art. 22

*(Recupero urbanistico del nucleo di edilizia ex abusiva
c.d. Toponimo "Trigoria - Trandafilo")*

1. Nelle aree interessate dal piano particolareggiato di esecuzione per il recupero urbanistico del nucleo di edilizia ex abusiva c.d. Toponimo n. 12.01 "Trigoria - Trandafilo", adottato con deliberazione dell'Assemblea capitolina 9-10 aprile 2013, n. 44 e approvato con deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 119, come individuate nella cartografia "Tavola n. 5 - Zonizzazione su base catastale" con la dicitura "Zona da stralciare dal Piano di Assetto della Riserva Naturale Decima - Malafede", il comune può adottare la variante speciale ai sensi della l.r. 28/1980.
2. Le aree comprese nel piano particolareggiato di esecuzione di cui al comma 1, predisposto e approvato nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica previste dal PTPR vigente, sono classificate quali "Zona D3 - Aree edificate".

Art. 23

(Piani attuativi con valenza paesistica di cui alla deliberazione della Giunta regionale 651/2014 relativa alla dichiarazione di notevole interesse pubblico)

1. Negli ambiti oggetto di pianificazione particolareggiati di cui alla deliberazione della Giunta regionale 651/2014 (Trigoria I/ambito 7 e Trigoria II/ambito 8), individuati quali “Ambiti oggetto di piani attuativi con valenza paesistica”, è consentita l’adozione di strumenti urbanistici nei quali le trasformazioni del territorio sono definite in termini di recupero e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, senza tuttavia aggiungere alcuna possibilità edificatoria a quanto già approvato.
2. Tali strumenti di controllo, definiti dall’amministrazione comunale, trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:
 - riconoscimento di previsioni urbanistiche contenute nel PRG approvato, al fine di valutare l’impatto dell’intervento sull’ambito paesaggistico da tutelare e predisporre eventuali misure di mitigazione;
 - previsioni urbanistiche già in corso di attuazione, per le quali il controllo delle trasformazioni avverrà anche in sede di autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.
3. Le aree comprese nei piani attuativi di cui al comma 1, approvati nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica previste dal PTPR vigente, sono classificate quali “Zona D3 - Aree edificate”.

Art. 24

(Redazione e approvazione dei piani attuativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 651/2014)

1. I piani attuativi sono approvati secondo le procedure definite dalla normativa nazionale e regionale ad essi applicabile. L’EdG esprime il proprio parere nell’ambito della procedura di approvazione.
2. L’EdG partecipa al procedimento di valutazione ambientale strategica in qualità di soggetto con competenze ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006, assicurando la massima tutela delle risorse ambientali.
3. L’EdG cura il coordinamento formale e la pubblicazione sul proprio albo pretorio e sul profilo web istituzionale degli elaborati di piano aggiornati a seguito dell’approvazione dei piani attuativi di cui agli articoli 21, 22 e 23 delle presenti Norme generali, trasmettendone copia in deposito presso la direzione regionale competente.
4. Fino alla definitiva approvazione della pianificazione attuativa di cui agli articoli 21, 22 e 23 delle presenti Norme generali, nelle zone e sottozone da essa interessate sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui ai corrispondenti articoli delle presenti Norme.

Art. 25

(Area di interesse cinematografico)

1. Per la realizzazione di set cinematografici esterni, nell’area di interesse cinematografico delimitata in Tav. 4 sono consentiti, previo nulla osta dell’EdG nel rispetto integrale dell’attuale morfologia del terreno e della vegetazione naturale esistente, le attività di ripresa cinematografica e il posizionamento di strutture e macchinari cinematografici temporanei e

amovibili, che non alterino lo stato dei luoghi e non necessitino di fondazioni. Le caratteristiche e la consistenza delle strutture assentibili sono disciplinate nel Regolamento dell'area protetta di cui all'articolo 27 della l.r. 29/1997. Il nulla osta dell'EdG ne valuta la compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2, della stessa l.r. 29/1997, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991.

Art. 26

(Promozione dell'agricoltura biologica e dell'agricoltura sociale)

1. L'EdG promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica con specifiche iniziative di formazione ed informazione degli operatori nonché per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche, tenuto conto dei finanziamenti previsti dai programmi eurounitari, nazionali e regionali.
2. L'Ente di gestione promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, favorendo l'integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, socio-assistenziale, d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati da realizzarsi sulla base della legislazione vigente.

Art. 27

(Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

1. Nel rispetto di quanto disposto dal Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014 in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), è fatto obbligo all'interno dell'area protetta di mantenere e garantire una fascia di rispetto pari o superiore a 2,5 metri nei terreni coltivati a contatto con i corsi d'acqua permanenti in cui è interdetto ogni trattamento con prodotti fitosanitari. Resta fermo l'obbligo di un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari anche mediante l'adozione di misure di mitigazione del rischio nonché del rispetto delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza previste dalle etichette e dalle schede di sicurezza per ogni prodotto fitosanitario (quali tra l'altro, SPE, SPE2, SPE 3, N).

NORMATIVA SPECIFICA

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ED INDIRIZZI STRATEGICI

Articolo 1 - Territorio della Riserva: perimetrazione definitiva

Articolo 2 - Identità specifica della Riserva e obiettivi generali

Articolo 3 - Elaborati del Piano

CAPO II - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN SOTTOZONE E LORO DISCIPLINA. AREE CONTIGUE

Articolo 4 - Zone A: le sottozone A1. Disciplina specifica

Articolo 5 - Zone A: le sottozone A2. Disciplina specifica

Articolo 6 - Zone B: le sottozone B1. Disciplina specifica

Articolo 7 - Zone B: le sottozone B2. Disciplina specifica

Articolo 8 - Zone C: le sottozone C1. Disciplina specifica

Articolo 9 - Zone C: le sottozone C2. Disciplina specifica

Articolo 10 - Zone D: le sottozone D1. Disciplina specifica

Articolo 11 - Zone D: le sottozone D2. Disciplina specifica

Articolo 12 - Zone D: le sottozone D3. Disciplina specifica

Articolo 13 - Zone D: le sottozone D4. Disciplina specifica

Articolo 14 - Zone D: le sottozone D5. Disciplina specifica

Articolo 15 - Le aree contigue individuate dal Piano e relativa disciplina

Articolo 16 – Opere e infrastrutture pubbliche nella Riserva

CAPO III - GLI INTERVENTI DELL'ENTE DI GESTIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 17 – Finalità ed articolazione degli interventi

Articolo 18 - Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Articolo 19 - Interventi per l'accessibilità e la fruizione della Riserva

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ED INDIRIZZI STRATEGICI

Art. 1

(Territorio della Riserva: perimetrazione definitiva)

1. Il territorio della Riserva è individuato, in via definitiva, nella tavola 2 del Piano, nella quale i relativi confini sono indicati con specifico segno grafico.

Art. 2

(Identità specifica della Riserva e obiettivi generali)

1. Il Piano considera la Riserva naturale di Decima Malafede come parte integrante del sistema complesso di beni ambientali, storici ed archeologici costituito dalle aree naturali protette gestite dall'ente Roma Natura. Il Piano, di conseguenza, fonda le proprie scelte sull'identificazione delle chiavi di lettura comuni del territorio (le unità del paesaggio ecologico ed agrario, gli elementi naturali integri e di valore testimoniale, le continuità del sistema idrografico, il sistema delle risorse storico-archeologiche, le unità insediative storiche) e sullo sviluppo delle attività tradizionalmente sinergiche con la caratterizzazione specifica della riserva (l'agricoltura e le attività silvopastorali sostenibili, la fruizione delle risorse culturali, la fruizione pubblica compatibile).

2. L'identità specifica della Riserva è comunque quella di un'area in cui privilegiare il mantenimento di un equilibrio tra comunità biologiche, processi ecologici e attività agricola.

3. Al fine di valorizzare l'identità specifica della Riserva di Decima Malafede, sono da incentivare prioritariamente (anche a mezzo di specifiche previsioni del Programma pluriennale di promozione economica e sociale) gli interventi volti a:

- garantire un equilibrio fra le attività agricole e le esigenze di tutela e conservazione favorendo la riconversione verso forme maggiormente compatibili, anche attraverso il coinvolgimento degli agricoltori, tramite specifiche convenzioni, nelle attività di gestione della riserva naturale;
- ridurre al massimo le interferenze antropiche nelle zone più rilevanti sotto il profilo ambientale;
- ricucire il sistema ecologico utilizzando e rafforzando il ruolo del reticolo idrografico e dell'ambiente ripariale da esso sotteso come elemento di continuità ecologica sia all'interno che verso l'esterno;
- organizzare la fruizione nelle forme proprie di una riserva naturale e quindi con una quantità e qualità mirata di servizi e strutture.

Art. 3

(Elaborati del Piano)

1. Il Piano è formato da elaborati costitutivi (che contengono tutte le previsioni, le prescrizioni e le ricognizioni necessarie e sufficienti ad integrare il Piano, nei contenuti voluti dalla legge) ed è corredato da elaborati interpretativi (che illustrano e motivano ulteriormente le scelte compiute negli elaborati costitutivi) e da elaborati conoscitivi di base (che danno conto dell'attività propedeutica alla formazione del Piano).

2. Sono costitutivi, oltre alle presenti norme ed a quelle generali, i seguenti elaborati:

- Relazione
- Schede progetto

- Cartografia di piano secondo la seguente numerazione e titoli:

Tav. 1 - Articolazione in zone della riserva (scala 1:14.000 con elaborazione in scala 1:10.000 su base topografica con evidenziazione dei confini);

Tav. 2 - Perimetro e articolazione in zone su base catastale (scala 1:14.000 con elaborazione in scala 1:10.000 su base catastale ma non topografica)

Tav. 3 - Individuazione delle aree contigue (in scala 1:20.000 su base topografica estesa)

Tav. 4 - Sistema e interventi per l'accessibilità e la fruizione della riserva (scala 1:14.000 con elaborazione in scala 1:10.000 su base topografica)

Tav. 5 - Interventi di riqualificazione ambientale, paesaggistica e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico (scala 1:14.000 con elaborazione in scala 1:10.000 su base topografica)

Tav. 6 - Proprietà pubbliche presenti nella riserva (scala 1:14.000 con elaborazione in scala 1:10.000 su base catastale).

3. Sono conoscitivi di base i seguenti elaborati prodotti nell'ambito degli studi propedeutici al piano e depositati a disposizione degli interessati presso l'EdG:

Relazioni:

- Beni culturali e valori storico - paesistici
 - Parte I: Relazione sulle finalità e criteri metodologici del lavoro
 - Parte II: Descrizione e grafici relativi a criteri e indirizzi
 - Parte III: Bibliografia
- Idrogeologia
- Flora, Vegetazione ed Ecologia del paesaggio
- Parte I
 - Il paesaggio della campagna romana nel contesto vegetazionale della Regione Lazio
 - Il fitoclima dell'area romana nel contesto del fitoclima della Regione Lazio
 - Metodologie nello studio della vegetazione e del paesaggio
 - Fisionomie vegetazionali ed uso del suolo nel Comune di Roma (commento alla carta della vegetazione e dell'uso del suolo del Comune di Roma, scala 1:50.000)
- Parte II
 - Fisionomie vegetazionali ed uso del suolo di dettaglio
 - La qualità ambientale e la sua rappresentazione cartografica
 - Le serie di vegetazione
 - Le unità di paesaggio (macrogeosigmeti)
 - Il complesso delle aree naturali protette del Comune di Roma
 - Bibliografia
- Allegati
 - Fitoclima
 - Classificazione e ordinamento
 - Tabelle e istogrammi uso del suolo
 - Tabelle e istogrammi qualità ambientale

- Valorizzazione economica delle aree naturali protette del Comune di Roma

- Studi su Fauna e Zoocenosi:

Obiettivi e metodologie

Allegati

Cartografia:

- Fauna e Zoocenosi: carta delle aree di interesse faunistico (scala 1:10000)
- Fauna e Zoocenosi: carta degli interventi (scala 1:10000)

- Geomorfologia (scala 1:10.000)
 - Geologia: carta geologica della Riserva Naturale Decima Malafede (scala 1:10000)
 - Geologia: carta litologica del territorio del Comune di Roma (scala 1:50000)
 - Morfometria (scala 1:200000)
 - Idrogeologia: carta delle linee isofreatiche (scala 1:10000)
 - Idrogeologia: carta delle linee isofreatiche e del reticolo idrografico del territorio del Comune di Roma (1:50000)
 - Idrogeologia: carta delle unità idrogeologiche del territorio del Comune di Roma (1:50.000)
 - Beni culturali e valori storico paesistici: Risorse storico-archeologiche e vincoli (scala 1:10.000)
 - Beni culturali e valori storico paesistici: Caratteri strutturali (scala 1:10.000)
 - Flora, vegetazione ed ecologia del paesaggio: Vegetazione ed Uso del Suolo (scala 1:10.000)
 - Flora, vegetazione ed ecologia del paesaggio: Qualità Ambientale (scala 1:10.000)
 - Flora, vegetazione ed ecologia del paesaggio: Serie di Vegetazione (scala 1:10.000)
 - Flora, vegetazione ed ecologia del paesaggio: Unità di Paesaggio (scala 1:25.000)
4. Sono interpretativi degli elementi del territorio considerato i seguenti elaborati:
- Carta di confronto fra perimetro originario e proposto (scala 1:14.000)
 - Carta delle istanze (scala 1:20.000)
 - Carte, grafici ed altre elaborazioni contenute nella relazione.
5. Tutti gli elaborati del piano della riserva sono utilizzati dall'ente Roma Natura e dagli altri soggetti pubblici competenti o interessati ai fini dell'istruzione di provvedimenti, dell'espressione di nulla-osta e pareri, della valutazione di progetti compatibili.

CAPO II

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN SOTTOZONE E LORO DISCIPLINA. AREE CONTIGUE

Art. 4

(Zone A: le sottozone A1. Disciplina specifica)

1. Nella Riserva naturale di Decima Malafede sono individuate aree di riserva integrale naturale controllata per le quali valgono le prescrizioni riportate nelle norme generali per le zone A fatta eccezione per le azioni previste dalle schede progetto in relazione al controllo del livello e qualità delle acque nello stagno di Valle Lupara.

Art. 5

(Zone A: le sottozone A2. Disciplina specifica)

1. Nelle sottozone A2 della Riserva naturale di Decima Malafede si applica la normativa generale per le zone A con le seguenti specificazioni.
2. Nella Riserva naturale di Decima Malafede sono individuate le aree di riserva integrale fruibile riconosciute con i seguenti toponimi:

- Sughereta di Vallerano;
- Macchiagrande di Trigatoria;
- Tenuta di Capocotta;
- Cava fra via Laurentina e via di Vallerano (Cava Nenni);
- Cava della Selcetta.

3. Nella Sughereta di Vallerano è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle installazioni militari esistenti. L'ente di gestione e l'autorità militare competente concordano le modalità per finalizzare l'uso di parte dei beni del demanio aeronautico e del patrimonio aeronautico indisponibile compresi nella Sughereta alle finalità della conservazione naturalistica nonché ad azioni di prevenzione, di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente, didattiche e di visita del pubblico, di bonifica e di recupero ambientale dell'area interessata. Sono consentiti interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi e alla tutela della sicurezza pubblica.

4. Nella Macchiagrande di Trigatoria sono ammessi gli interventi precisati nelle Schede progetto ai fini del miglioramento strutturale del bosco, della connessione con gli ambienti circostanti, dell'incremento della funzione trofica e di rifugio per la fauna nonché del controllo e della gestione dei popolamenti faunistici. Sono, altresì consentiti gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi ed alla messa in sicurezza. Per le azioni nei boschi a prevalenza di cerro di avviamento ad alto fusto e/o conversione in cui il soprassuolo viene indirizzato verso forme di gestione più naturale deve rilasciarsi, per ogni intervento ed ogni tipologia forestale, almeno il 10% di superficie ad evoluzione naturale, in aree con basso rischio incendio e distanti dalle strade e dalle aree antropizzate e frequentate. Per le aree in cui si interviene con gli avviamenti o le conversioni si deve rispettare il vincolo del rilascio di materiale morto a terra e in piedi se non in contrasto con le norme antincendio boschivo. È incentivata la pianificazione e la certificazione forestale.

5. In riferimento alla Tenuta di Capocotta l'ente di gestione concorda con la società di distribuzione dell'energia interventi rivolti alla mitigazione dell'impatto determinato dall'attraversamento dell'elettrodotto con preferenza verso la delocalizzazione dell'infrastruttura. Sono consentiti unicamente gli interventi di messa in sicurezza e quelli finalizzati alla prevenzione incendi, nonché la manutenzione strettamente necessaria alla sentieristica esistente.

6. Nella cava fra via Laurentina e via di Vallerano (Cava Nenni) sono consentiti gli interventi indicati nella Scheda progetto N 7 - Interventi di recupero cave dismesse.

7. Nella cava della Selcetta sono consentiti gli interventi indicati nella Scheda progetto N 7 - Interventi di recupero cave dismesse e nella Scheda progetto S.21 - Servizi di interesse pubblico socio-sanitari, scolastici, sportivi e ricettivi.

8. Gli interventi ammessi devono rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti di tutela paesaggistica vigenti.

Art. 6

(Zone B: le sottozone B1. Disciplina specifica)

1. Nelle sottozone B1 della riserva naturale di Decima Malafede si applica la normativa generale per le zone B con le seguenti specificazioni.

2. Non è consentito l'impianto di nuove colture protette e di nuovi vivai né con strutture fisse né con strutture mobili.

3. Le cave comprese nelle zone di riserva generale cessano di essere coltivate alla data di entrata in vigore del piano.
4. Nelle zone di riserva generale costituite da cave dismesse, in corso di dismissione o da dismettere sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalle Schede progetto.
5. In attesa della realizzazione degli interventi di cui al comma precedente sono ammesse esclusivamente azioni finalizzate alla messa in sicurezza delle aree interessate ovvero finalizzate alla ricerca, studio e monitoraggio da parte di istituti pubblici o privati previa autorizzazione da parte dell'ente di gestione.
6. Gli interventi ammessi devono rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti di tutela paesaggistica vigenti.

Art. 7

(Zone B: le sottozone B2. Disciplina specifica)

1. Nelle sottozone B2 della Riserva naturale di Decima Malafede si applica la normativa generale per le zone B con le seguenti specificazioni.
2. Nelle sottozone B2 sono ammessi ed incentivati gli interventi di carattere naturalistico per il mantenimento ed il potenziamento della continuità ecologica individuati nelle Schede progetto.
3. In attesa della realizzazione degli interventi di cui al comma precedente non sono consentiti interventi di alcun tipo che interrompano la continuità dell'area.
4. Gli interventi ammessi devono rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti di tutela paesaggistica vigenti.

Art. 8

(Zone C: le sottozone C1. Disciplina specifica)

1. Nelle sottozone C1 della Riserva naturale di Decima Malafede si applica la normativa generale per le zone C con le seguenti specificazioni.
2. Le colture protette e i vivai, se già legittimamente presenti, sono ammessi entro le superfici esistenti alla data stessa. I nuovi impianti per colture protette e vivai, a prescindere dall'estensione, sono soggetti al nulla osta ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 7, delle presenti Norme generali eventuali nuove costruzioni per l'allevamento zootecnico non possono sorgere a distanza inferiore a 500 metri dalla delimitazione delle zone di riserva integrale e generale, dei corsi d'acqua, dei corridoi ecologici, delle aree di servizio della riserva, e devono comunque essere protetti da recinzioni e schermature vegetali.
4. Nella zona C1 posta tra il Consorzio e l'area B2 lungo il fosso posto immediatamente a SUD potranno essere consentiti, previo positivo esito di una valutazione di compatibilità ambientale e successiva autorizzazione dell'EdG, e nel rispetto integrale dell'attuale morfologia del terreno e della vegetazione naturale esistente, utilizzi temporanei per attività di ripresa cinematografica.
5. Gli interventi ammessi devono rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti di tutela paesaggistica vigenti.

Art. 9

(Zone C: le sottozone C2. Disciplina specifica)

1. Nelle sottozone C2 della Riserva naturale di Decima Malafede si applicano tutte le disposizioni delle norme generali per le zone e sottozone C nonché dalle presenti norme specifiche per le sottozone C1 salvo quanto diversamente stabilito dalla disciplina specifica del presente articolo.
2. Sono consentiti:
 - a) le coltivazioni di tipo intensivo;
 - b) il nuovo impianto di colture protette e coltivazioni orticole e frutticole;
 - c) gli impianti vivaistici secondo i limiti previsti nelle norme generali della sottozona C2.
3. Gli interventi ammessi devono rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti di tutela paesaggistica vigenti.

Art. 10

(Zone D: le sottozone D1. Disciplina specifica)

1. Nelle sottozone D1 della Riserva naturale di Decima Malafede si applica la normativa generale per le zone D con le seguenti specificazioni.
2. Le zone D1 sono sedi dei servizi e delle attrezzature della Riserva, sotto i profili della fruizione da parte dei visitatori e dell'attività didattica e di educazione ambientale.
3. È consentita la realizzazione delle aree di parcheggio, delle aree didattico-museali, delle strutture polifunzionali e delle altre opere definite nella tavola 4 del Piano della Riserva nei limiti e secondo le caratteristiche generali contenute nelle Schede progetto relative.
4. Gli interventi ammessi devono rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti di tutela paesaggistica vigenti.

Art. 11

(Zone D: le sottozone D2. Disciplina specifica)

1. Nelle sottozone D2 della Riserva naturale di Decima Malafede si applica la normativa generale per le zone D con le seguenti specificazioni.
2. Sono consentite azioni finalizzate al ritrovamento dei reperti archeologici ed alla sistemazione dell'area a fini fruitivi e didattico museali, in collaborazione con gli enti preposti alla tutela e valorizzazione di tali beni.
3. Gli interventi ammessi devono rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti di tutela paesaggistica vigenti.

Art. 12

(Zone D: le sottozone D3. Disciplina specifica)

1. Nelle sottozone D3 della Riserva naturale di Decima Malafede si applica la normativa generale per le zone D con le seguenti specificazioni.
2. Continuano ad essere esercitate le attività economico-produttive esistenti alla data adozione del Piano. Per tali attività l'ente di gestione promuove iniziative atte a favorire l'adozione di sistemi

di gestione ambientale certificati (EMAS o ISO 14.000). Agli immobili destinati alle attività di cui al presente comma si applica il precedente comma.

3. Gli interventi ammessi devono rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti di tutela paesaggistica vigenti.

Art. 13

(Zone D: le sottozone D4. Disciplina specifica)

1. Nelle sottozone D4 della riserva naturale di Decima Malafede si applica la normativa generale per le zone D con le seguenti specificazioni.

2. Nelle sottozone D4 è consentita la realizzazione di interventi di carattere strategico rilevanti a scala urbana o interquartiere secondo quanto previsto dalle Schede progetto.

3. Tali interventi dovranno comunque rispettare requisiti di elevata qualità ambientale e di ridotta interferenza con le aree limitrofe mediante:

- la redazione di un progetto che dimostri una elevata sostenibilità ambientale;
- l'adozione delle migliori tecnologie costruttive e dei migliori materiali disponibili sotto il profilo della ecocompatibilità;
- l'adozione dei più avanzati metodi di gestione del cantiere e di realizzazione dell'intervento.

4. Gli interventi ammessi devono rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti di tutela paesaggistica.

Art. 14

(Zone D: le sottozone D5. Disciplina specifica)

1. Nelle sottozone D5 della riserva naturale di Decima Malafede si applica la normativa generale per le zone D con le seguenti specificazioni.

2. Nelle aree attualmente occupate da edifici ed impianti sono mantenute le attività esistenti e possono essere stabiliti accordi tra l'ente di gestione, il Comune di Roma e gli enti proprietari o gestori per attività di interesse dell'area protetta.

3. Salvo quanto specificato in seguito sono possibili installazioni didattico-ricreative e sportive per la pratica agonistica e relative strutture di supporto da realizzare con tecniche e materiali a basso impatto ambientale.

4. Nell'area D5 prossima all'abitato di Trigoria, sono ammesse esclusivamente attrezzature leggere per la ricreazione e l'accessibilità della riserva compatibilmente con l'esigenza di valorizzazione dei beni archeologici presenti. Allo scopo gli interventi saranno oggetto di accordo con la competente Sovrintendenza.

5. Gli interventi ammessi devono rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti di tutela paesaggistica vigenti.

Art. 15

(Le aree contigue individuate dal Piano e relativa disciplina)

1. Il Piano, al fine di agevolare il procedimento di delimitazione delle aree contigue di cui all'articolo 10 della l.r. 29/1997 individua e perimetra alcune aree contigue alla Riserva di Decima

Malafede, anche al fine di promuovere interventi di mantenimento e di potenziamento della continuità ecologica e dell'effetto cuscinetto (*buffer zone*).

2. Le aree contigue assicurano in particolare le connessioni ecologiche tra la Riserva di Decima Malafede e la Riserva Laurentino Acqua Acetosa mentre le relazioni con la Tenuta di Castelporziano e con la Riserva del Litorale sono assicurate dal contatto diretto con tali aree protette.

3. Le aree contigue riguardano specificamente:

- l'ampia fascia che separa la Riserva di Decima Malafede e la Riserva di Laurentino Acqua-Acetosa;
- alcune zone intercluse (Castel Romano, Cimitero di Trigoria);
- le vallecole sottese dai fossi principali lungo il confine orientale della Riserva;
- una fascia di circa 500 m a ridosso del confine sud-orientale della Riserva (zona della Solforata).

4. Al Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comune di Roma capitale e d'intesa con l'EdG, compete anche fissare piani e programmi di intervento nelle aree contigue e disciplinarvi la conservazione degli elementi naturali.

5. Con l'obiettivo di preparare tale intesa, e considerata la opportunità che le aree contigue rafforzino le previsioni di piano nelle aree protette confinanti, le presenti norme esprimono la raccomandazione di:

- tutelare le aree residue di vegetazione naturale e favorire la diffusione delle formazioni vegetazionali naturali;
- promuovere, attuare ed incentivare interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di rinaturalizzazione del relativo contesto;
- garantire la funzionalità del reticolo idrografico sotterraneo e salvaguardare le sorgenti;
- mantenere le attività colturali esistenti riconvertendole secondo la buona pratica agricola;
- regolamentare le trasformazioni ammesse all'interno dei giardini privati e pubblici limitando l'incremento delle superfici impermeabili ed evitando l'introduzione di determinate specie arboree o arbustive estranee al patrimonio genetico della Riserva;
- limitare l'incremento dell'impermeabilizzazione del suolo;
- limitare la realizzazione di recinzioni e di attraversamenti tecnologici aerei;
- garantire che la posa di reti tecnologiche sotterranee, se consentita, sia realizzata in modo da evitare la variazione o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali, ripristinandone comunque al termine dei lavori la funzionalità idraulica originaria;
- garantire che la posa di reti tecnologiche sotterranee, se consentita, avvenga ad una profondità tale rispetto al piano di campagna da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e da non ostacolare le operazioni di aratura o di irrigazione delle zone agricole;
- regolamentare l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari;
- controllare l'inquinamento luminoso;
- non proseguire le attività estrattive in essere oltre il termine della concessione e non autorizzare nel frattempo aumenti della capacità produttiva né nuove attività estrattive;
- non far luogo a liquidazione di usi civici, salvi gli obblighi di legge;
- nelle zone con vincoli idrogeologici e paesistici non emettere autorizzazioni o concessioni di nuova costruzione;
- rendere gli interventi faunistici decisi dalla Provincia, dagli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dalle Aziende faunistico-venatorie coerenti con quelli adottati all'interno della riserva.

6. Per tutti gli altri aspetti della tutela ambientale nell'area contigua vale la disciplina generale degli usi del territorio stabilita dalla legislazione e dagli strumenti di piano regionali in vigore. La Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma capitale ed il Comune di Roma capitale possono prevedere forme di collaborazione con l'EdG per individuare modalità di cooperazione e correzione delle situazioni di conflitto.

Art. 16

(Opere e infrastrutture pubbliche nella Riserva)

1. Salvo quanto espressamente previsto dal Piano, nel territorio della riserva non è consentito realizzare nuove opere o infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico puntuali o a rete. Non è consentito in particolare realizzare nuove strade di qualunque categoria e per qualunque funzione né modificare i tracciati o l'andamento altimetrico di quelle esistenti.
2. A parziale integrazione del precedente comma sono realizzabili fuori dalle zone di riserva integrale e generale e fuori dalle aree di interesse storico-culturale situate nelle zone D2 nuovi segmenti di reti idriche, fognanti, elettriche e telefoniche purché completamente interrati.
3. Le opere pubbliche esistenti nel territorio della Riserva alla data di adozione del piano possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione.

CAPO III

GLI INTERVENTI DELL'ENTE DI GESTIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 17

(Finalità ed articolazione degli interventi)

1. Gli interventi di piano nella Riserva di Decima Malafede - tenuto conto della dimensione dell'area protetta, dell'esistenza di aree a vocazione agricola e della contiguità di ambiti fortemente urbanizzati a destinazione residenziale - hanno complessivamente lo scopo di: favorire la continuità ambientale e la biodiversità locale; incrementare le correlazioni potenziali tra gli ecosistemi residui; definire e rafforzare le unità ecosistemiche; valorizzare beni e strutture esistenti; creare condizioni adeguate per una fruizione compatibile.
2. Gli interventi di Piano costituiscono il parco progetti per l'attuazione del piano, sono specificatamente indicati nella Relazione, nella cartografia di piano e nelle Schede progetto ed appartengono alle categorie seguenti:
 - interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico;
 - interventi per l'accessibilità e la fruizione della Riserva.
3. La valutazione della urgenza di ciascun intervento e la rispettiva collocazione nell'ordine generale di priorità di tutti gli interventi di piano sono indicati nelle Schede progetto.
4. Gli interventi di piano possono essere realizzati con il ricorso agli strumenti negoziali di diritto privato. In caso di impossibilità di un risultato utile, verificata dall'ente di gestione, può farsi luogo a procedure espropriative secondo la normativa vigente.

Art. 18

(Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico)

1. Gli interventi previsti dal Piano per la riqualificazione ambientale e paesaggistica e di valorizzazione del patrimonio storico artistico sono rappresentati nelle tavole 4 e 5, descritti nel documento denominato “Schede progetto” e sinteticamente elencati nello schema seguente.

Settori:		
- Vegetazione/Rinaturalizzazione (N);		
- Geologia/Idrogeologia (G);		
- Paesaggio e mitigazioni (P);		
- Valorizzazione beni storico/ archeologici (V)		
Sigla	Stralcio	Titolo
N1		Interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua
N2		Interventi su fondovalle
	N2.1	Potenziamento vegetazione e bosco umido
	N2.2	Area paludosa
	N2.3	Interventi diffusi sulla vegetazione forestale
	N2.4	Controllo livello e qualità acque
N3		Interventi di rinaturalizzazione nei versanti
N4		Interventi sui pianori
N5		Interventi nei boschi
N6		Realizzazione-potenziamento corridoi ecologici
	N6.1	Corridoio ecologico lungo Valle Lupara
	N6.2	Corridoio ecologico lungo fosso della Santola
N7		Interventi di recupero cave dismesse
N8		Sottopassi faunistici
N9		Creazione di zone umide
	N9.1	Creazione zone umide: Sistema di lagunaggio in località Valle Risaro
	N9.2	Creazione di zone umide lungo i fossi
N10		Sistemazione ambientale del margine nord-ovest nella zona industriale di Castel Romano
G1		Interventi di ingegneria nat. per rallentare il ruscellamento delle acque
G2		Monitoraggio caratteristiche quali-quantitative delle acque
P1		Interventi paesaggistici e di mitigazione dell'impatto ambientale
P2		Riqualificazione paesaggistica in area edificata
V1		Valorizzazione Casale della Perna (Nord) e degli edifici annessi
V2		Valorizzazione Casale dell'Ovile (Nord)
V3		Valorizzazione Castel di Decima (Ovest)
V4		Valorizzazione Casali Via Tartufari e Via Terranova (Ovest)
V5		Valorizzazione Casale di S. Gioacchino (sud)
V6		Valorizzazione Casali i Fagiani (sud)
V7		Valorizzazione Casale della Macchia (sud)
V8		Valorizzazione di Casale VII la Torre
V9		Valorizzazione di vari Casali sull'itinerario 7
	V9.1	Casale I
	V9.2	Casale San Giuseppe
	V9.3	Castello Monte di Leva
	V9.4	Casale VI L'Oliveto
	V9.5	Casale San Ferdinando
	V9.6	Casale Le Starne
	V9.7	Casale Ovile Sant'Antonio
	V9.8	Casale in zona Pantanelle
V10		Valorizzazione Aree Archeologiche

Art. 19

(Interventi per l'accessibilità e la fruizione della Riserva)

1. Gli interventi previsti dal piano per la riqualificazione ambientale e paesaggistica e di valorizzazione del patrimonio storico artistico sono rappresentati sulla tavola 4, descritti nell'allegato "Schede progetto" e sinteticamente elencati nello schema seguente.

Settori:		
- Fruizione/Accessibilità (A);		
- Fruizione/Attrezzature e Servizi (S)		
Sigla	Stralcio	Titolo
A1		Sistemazione accessi
	A1.1	Sistemazione accessi carrabili e/o pedonali
	A1.2	Studio di fattibilità per attraversamento Laurentina
A2		Creazione di nuovi Parcheggi:
	A2.1	Nuovi parcheggi
	A2.2	Parcheggio o aree sosta attrezzate per camper
A3		Itinerari per la Fruizione: sentieri natura e/o geologici
	A3.1	SENTIERO 1 "Valle della Selcetta":
	A3.2	SENTIERO 2 "Valle di Perna":
	A3.3	SENTIERO 3 "Risaro"
	A3.4	SENTIERO 4 "Zone Umide di Trigatoria"
	A3.5	SENTIERO 5 "Castello Monti di Leva-Pantanelle"
	A.3.6	SENTIERO 6 "Percorso ad anello Castello Monti di Leva"
	A3.7	Percorso della Solforata – Studio di fattibilità
A4		Percorsi pedonali attrezzati ed itinerari ciclistici su strada esistente
	A4.1	Itinerario1: Via Pontina-Via Valle di Perna-Casale della Perna
	A4.2	Itinerario2: da Casale della Perna alla Torre
	A4.3	Itinerario3: Percorso ad anello Torre - Quattordici Rubbi - I fagiani - Cas. S. Giuseppe - Torre
	A4.4	Itinerario 4: Piazzale Dino Viola – incrocio fra via di Trigatoria e itinerario 2
	A4.5	Itinerario 10: Via Casali della Caccia
A5		Percorsi pedonali attrezzati su strada esistente
	A5.1	Itinerario5: S. P. Pratica di Mare-Via di Castel Romano
	A5.2	Itinerario6: SS Pontina (Km. 26) - Lo Spinaceto - Casale della Macchia.
	A5.3	Itinerario 7: Itinerario dei casali della tenuta di Monte di leva
	A.5.4	Itinerario 8: Via Pratica di mare-Macchia di Capocotta
	A.5.5	Itinerario 9: Decima-Riserva dell'Oro
	A.5.6	Itinerario 11: Fosso della Torretta
	A.5.7	Itinerario 12: Fosso dello Schizanello
A6		Piste ciclo/pedonali: Risaro - Valle della Selcetta
A7		Strade carrabili - adeguamento e manutenzione per fruizione
A8		Infrastrutture generali: viabilità di accesso Campus Medico
A9		Viabilità di scorrimento - prescrizioni ed attività informativa
A11		Manutenzione e adeguamento di Via di Castel Romano
S1		Attrezzature per la sosta
	S1.1	Manutenzione ed integrazione delle rest-areas
	S1.2	Punti informativi
	S1.3	Aree pic-nic
	S1.4	Punti panoramici attrezzati
S2		Centro visita: Casale della Perna
S3		Punto di avvistamento antincendio
S4		Capanno per avvistamento avifauna
S5		Spazi Museali
	S5.1	Spazi Museali: Museo dell'Agro Romano
	S5.2	Spazi Museali: Museo Paleontologico
	S5.3	Spazi Museali: museo Archeologico
S6		Spazi didattici
S7		Maneggi
	S7.1	Maneggio: zona di Castel Romano
	S7.2	Maneggio: Casale S. Gioacchino
	S7.3	Maneggio: Casale dell'Ovile e di Perna
	S.7.4	Maneggi: lungo via di Perna
	S.7.5	Maneggi: c/o azienda agricola in V. Strampelli
	S.7.6	Maneggi: c/o azienda "Agricola Trigatoria"
S8		Centro didattico: fattoria scuola
S9		Polo scientifico della Solforata: studio di fattibilità

S10		Strutture di monitoraggio
S11		Campeggi
S12		Uffici
S13		Ricettività ed attività agrituristica
S15		Centro servizi plurifunzionale in località Trigatoria
S16		Centro servizi plurifunzionale in località Mandriola
S17		Polo Scient. della Solforata: 1° modulo (laboratorio didattico-scientifico) e di accoglienza
S18		Impianto stradale di distribuzione carburanti
S20		Opere di urbanizzazione primaria: fognatura, depuratore, rete idrica, gas, illuminazione, passaggio cavi per le telecomunicazioni
S21		Servizi di interesse pubblico socio-sanitari, scolastici, sportivi e ricettivi
	S.21.1	Casale I Centro
	S.21.2	Casale in prossimità dell'ex cava della Selcetta
S22		Riqualificazione ambientale dell'area limitrofa al C.S. 'F. Bernardini' della A.S. Roma S.p.A.
S22bis		Progetto integrato per la promozione, sviluppo e valorizzazione di una Azienda Agricola esistente
S23		Area di sviluppo di strutture e servizi - Le Beccacce
S24		Progetto integrato di riqualificazione di un'area in via di Trigatoria, 10
S25		Servizi di fruizione all'interno dell'area naturale protetta